



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

DECRETO N. 21 DI REP. DEL 05/09/09

Requisizione d'uso di strutture alberghiere residenziali per l'alloggiamento dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto degli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine ai predetti eventi sismici e la nomina del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 10, del predetto decreto legge n. 39/2009, recante disposizioni per il reperimento di alloggi per le persone sgomberate a seguito degli eventi sismici citati;

VISTO l'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E);

VISTO l'articolo 835 del codice civile;

VISTO il R.D. 18 agosto 1940, n. 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, n. 3798, recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1);

CONSIDERATO che, a seguito dei ridetti eventi sismici, sono crollati numerosi edifici adibiti a civili abitazioni, mentre altri, a causa delle gravi lesioni subite, sono stati sgomberati dagli occupanti;

TENUTO CONTO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per l'esecuzione degli interventi finalizzati a consentire la rapida sistemazione delle persone le cui



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici nelle more della ricostruzione o riparazione degli stessi;

RILEVATO che nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, come individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e 11 del 17 luglio 2009, non è stata reperita sul libero mercato un'offerta sufficiente a soddisfare le esigenze abitative delle popolazioni le cui abitazioni sono risultate distrutte o comunque inagibili per effetto del terremoto del 6 aprile 2009, e ciò nonostante l'adozione della specifica ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 che ha favorito la locazione degli immobili liberi con l'assunzione a carico dello Stato dei relativi oneri;

CONSIDERATO che ricorre la necessità pubblica e di assoluta urgenza di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale, tenuto conto anche del particolare contesto ambientale e meteo-climatico dei territori interessati dagli eventi sismici;

CONSIDERATI, altresì, i rischi per la salute che deriverebbero dalla prolungata permanenza presso le aree di accoglienza della popolazione rimasta senza tetto, in considerazione della prevista imminente diffusione del virus influenzale A (H1N1), per fronteggiare la quale è stata adottata la richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, n. 3798;

CONSIDERATO che occorre dunque provvedere, in termini di somma urgenza, alla requisizione di alberghi e di altre strutture ricettive residenziali ubicati nel territorio della regione Abruzzo per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

CONSIDERATO che le strutture alberghiere e ricettive da requisire per ragioni di grave ed urgente necessità pubblica sono individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di demandare al Prefetto di L'Aquila l'esecuzione del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 del citato R.D. n. 1741/1940;

RAVVISATA l'opportunità di consentire al menzionato Prefetto, nel corso dell'esecuzione del presente provvedimento, la requisizione anche parziale di talune fra le citate strutture ricettive, tenuto conto della tipologia delle medesime e dei periodi di apertura osservati nell'ultimo triennio, anche al fine di ridurre eventuali effetti negativi sull'avviamento aziendale delle medesime strutture ricettive;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in rassegna alle normali condizioni di vita, con la messa a disposizione delle strutture immobiliari indicate nelle precedenti premesse a favore di soggetti le cui abitazioni principali hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di agibilità di tipo "E", ai sensi della scheda allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, n. 3753), ovvero siano temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo "B"), o parzialmente inagibili (con esito di tipo "C"), nel caso in cui siano necessari interventi di lunga durata o comunque di rilevante entità per il ripristino dell'agibilità;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

### DECRETA:

1) E' autorizzata, per le finalità indicate nelle premesse, la requisizione degli immobili indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale, in favore di soggetti le cui abitazioni principali hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di agibilità di tipo "E", ai sensi della scheda allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, n. 3753), ovvero siano temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo "B"), o parzialmente inagibili (con esito di tipo "C"), nel caso in cui siano necessari interventi di lunga durata o comunque di rilevante entità per il ripristino dell'agibilità, a far tempo dalla data del presente decreto del presente provvedimento e sino a quando non si sarà provveduto alla realizzazione di sistemazioni alloggiative alternative o al ripristino delle unità abitative danneggiate dal sisma, e comunque non oltre la data del 31 maggio 2010.

Costituiscono altresì oggetto di requisizione, ai sensi dell'art. 24 del citato R.D. n. 1741/1940, i servizi necessari per la gestione delle strutture ricettive alberghiere.

2) Della esecuzione del presente decreto è incaricata, eventualmente con l'assistenza della Forza Pubblica, la Prefettura di L'Aquila, che potrà altresì avvalersi, all'occorrenza, di altre amministrazioni dello Stato o locali.

3) Si fa riserva di procedere, con successivi provvedimenti, alla determinazione dell'indennità di requisizione, a termini di legge.

4) Il presente provvedimento sarà notificato alle parti interessate, con l'indicazione della data e dell'ora di inizio delle operazioni di requisizione. L'eventuale assenza od opposizione degli interessati all'atto della requisizione degli immobili non sospende la procedura medesima, nel corso della quale è consentito l'accesso anche forzoso all'interno degli immobili.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009*

Avverso il presente decreto sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. Lazio - Roma, entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione.

Roma

Guido Bertolaso